

FAQ - Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella procedura di Co-Progettazione ai sensi dell'art. 55 D.Lgs 117/2017 per l'attuazione delle attività di Cui al progetto operazione Andria.5.4.8.1a "Andria Città Dei Mondi" - Determinazione n. 3643 del 31/07/2026

Quesito 12

Con riferimento all'art. 7, comma 1, lett. e), che per l'Ex Mercato Generale Ortofrutticolo prevede n. 8 box e indica un contributo pubblico massimo concedibile "per singolo box", si chiede di chiarire se una medesima proposta progettuale presentata da un'aggregazione di ETS possa richiedere l'assegnazione di più box funzionalmente integrati nell'ambito di un unico progetto e, in caso affermativo, se il contributo pubblico massimo concedibile sia determinato moltiplicando il massimale previsto per il singolo box per il numero di box effettivamente assegnati. Si chiede altresì di chiarire quale importo debba considerarsi vigente, atteso che l'art. 7 dell'Avviso indica €220.000 per singolo box, mentre l'Allegato H.5 riporta €150.000 per singolo box.

Risposta 12

Rispetto alla predisposizione di una proposta progettuale che comprenda l'utilizzo di uno o più box presenti all'Ex Mercato Generale Ortofrutticolo, all'interno dell'Avviso non vi è un limite effettivo legato alla loro scelta. Tuttavia, si dovrà essere in grado di motivare adeguatamente la scelta dell'immobile all'interno dell'Allegato B "Proposta Progettuale" argomentando le ragioni a supporto di tale necessità. Resta fermo quanto richiamato all'interno del art.9 comma 5 *"L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità durante la coprogettazione di proporre, anche solo provvisoriamente, una soluzione insediativa differente rispetto a quella opzionata dal soggetto concorrente."*

Inoltre, si richiama quanto riportato all'interno dell'art.9 comma 4 *"Ciascun soggetto proponente potrà prender parte, da solo o in aggregazione con altri soggetti proponente, ad un massimo di due proposte progettuali, ciascuna delle quali inerente ad un differente immobile tra quelli di cui all'articolo 7. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'esclusione delle proposte progettuali cui ha preso parte il medesimo soggetto proponente."*

Infine, idealmente il contributo pubblico massimo concedibile sarà determinato moltiplicando il massimale previsto per il singolo box per il numero di box effettivamente assegnati. Tuttavia, si ricorda che il progetto candidato alle agevolazioni e il relativo piano economico-finanziario presentato dall'ente partecipante potrà essere soggetto a modifiche durante la fase 3: Tavolo di Co-progettazione (art.10 comma c), nonché durante tutto il periodo di attuazione della progettualità selezionata.

In ultimo, si chiarisce che l'importo da considerarsi vigente è quello richiamato dall'art. 7 dell'Avviso ossia pari a €220.000,00 per ogni box.

Quesito 13

Chiarimenti circa la compilazione dell'Allegato I per l'avviso in oggetto. Nel caso di specie pur essendo la nostra compagine sotto forma di costituenda ATS il cofinanziamento e la relativa capacità finanziari, è da ricondursi al solo soggetto capofila. Pertanto si chiede come procedere alla compilazione di suddetto Allegato e quindi se barrare la casella " per il raggruppamento così composto: NOME Ente 1 sede legale in _____ (____), codice fiscale _____, partita IVA _____, NOME Ente 2 sede legale in _____ (), codice fiscale _____, partita IVA _____, NOME Ente 3 sede legale in _____ (), codice fiscale _____, partita IVA _____," e quindi indicare solo riferimento dell'ente capofila, oppure, se vi è la necessità di procedere con altre modalità.

Risposta 13

Si conferma che per la compilazione dell'Allegato I "Attestazione capacità finanziaria", nel caso specifico riportato, si dovrà procedere con la selezione della casella riferita al raggruppamento. Si rammenta che, come richiamato dall'art. 5 dell'Avviso comma 3, *"In caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun ETS. I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere posseduti almeno dal soggetto designato quale capogruppo/mandatario o comunque cumulativamente dai componenti del raggruppamento proponente, fermo restando che il soggetto designato quale capogruppo/mandatario deve possedere in misura adeguata i requisiti necessari ad assicurare il coordinamento, la gestione amministrativa e la rendicontazione del progetto."*

Quesito 14

Allegato G punto 2 comma 3:

Non sono considerati ammissibili i costi per le prestazioni professionali eseguite da persone fisiche e/o giuridiche che ricoprano cariche sociali all'interno del soggetto membro del raggruppamento. Si chiede di chiarire se il tale limitazione si riferisce ai costi inerenti al mero esercizio delle funzioni afferenti alle cariche sociali o anche a eventuali prestazioni professionali strettamente connesse all'attuazione del progetto nonché alle competenze specifiche del soggetto.

Risposta 14

Quanto riportato all'interno Allegato G "Ammissibilità e rendicontazione della spesa" circa l'inammissibilità dei costi per le prestazioni professionali eseguite da persone fisiche che ricoprano cariche sociali all'interno del soggetto membro del raggruppamento è da intendersi connesso strettamente all'attività svolta nell'ambito della propria carica sociale.

Resta ferma la possibilità di riconoscere costi relativi a prestazioni professionali ulteriori e distinte rispetto alle attività proprie della carica sociale, purché tali prestazioni siano effettivamente necessarie per la realizzazione delle attività progettuali, adeguatamente autorizzate e formalizzate dagli organismi competenti, chiaramente identificabili e rendicontate secondo quanto previsto dall'Avviso e dalla normativa vigente.

In ogni caso, il soggetto beneficiario dovrà garantire il rispetto dei principi di economicità, trasparenza, tracciabilità e assenza di conflitti di interesse, nonché dimostrare la congruità del compenso rispetto ai valori correnti di mercato. L'ammissibilità della relativa spesa sarà valutata, caso per caso, sulla base della documentazione prodotta e della effettiva distinzione tra le prestazioni professionali rese e le funzioni derivanti dalla carica sociale ricoperta.

Quesito 15

Alla luce delle difficoltà oggettive nell'ottenimento, in tempi brevi, dagli istituti di credito, di un'attestazione sul modello dell'Allegato I, anche in considerazione della fluidità delle giacenze bancarie, si chiede se vi sia la possibilità di sostituire tale attestazione con un'autocertificazione ai sensi di legge accompagnata da documentazione contabile comprovante la solidità degli enti.

Risposta 15

Seppure l'attestazione resa secondo il modello di cui all'Allegato I costituisca la modalità ordinaria di dimostrazione del requisito, in considerazione di quanto riportato all'interno dell'art.5 comma 3 dell'Avviso la *"Capacità finanziaria: disporre di risorse finanziarie liquide e disponibili ovvero di linee di credito attivabili e documentabili per un importo pari almeno del 20% del costo complessivo del programma d'investimento ammissibile. Nel caso di soggetto proponente costituito o non ancora costituito in forma aggregata il requisito potrà essere dimostrato in solido o almeno da uno dei componenti dell'aggregazione"*, qualora il soggetto proponente non riesca a produrre tale attestazione nei tempi utili, l'Amministrazione valuterà l'eventuale documentazione alternativa prodotta a supporto.

A tal fine, la stessa attestazione potrà essere rilasciata (fatta eccezione per la parte in cui si dichiara l'eventuale disponibilità di un istituto di credito ad attivare un'idonea linea di finanziamento a favore del soggetto proponente) anche da un revisore ufficiale dei conti o da un dottore commercialista sulla scorta della più recente documentazione contabile del soggetto proponente.

È importante far notare che una autodichiarazione, non supportata da adeguata documentazione probatoria, non potrà essere considerata sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Resta inteso che, in caso di selezione, qualora il soggetto proponente intendesse documentare il possesso del requisito di capacità finanziaria mediante ricorso all'attivazione di idonee linee di credito, prima della sottoscrizione della Convenzione l'Allegato I dovrà essere compilato e rilasciato da un istituto di credito o altro soggetto abilitato, attestante il possesso del requisito di capacità finanziaria richiesto dall'Avviso.